



Scrit. 13502/10  
n. 98964

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
III<sup>a</sup> SEZIONE LAVORO

Nella persona del Giudice

**Dr. Orfanelli Renato**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.14785/08 del R.G.C. del Tribunale di Roma, posta in discussione all'udienza del 16.9.10 e promossa

**DA**

**OLINDO DE MICHELIS**

8  
elett.te domiciliato in Roma, via Flaminia 441  
presso lo studio dell'Avv. Paolo Marini che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ricorrente

**CONTRO**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI REDUCI -  
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA - ISTITUTO VIGILANZA URBE IN  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario  
Straordinario Lucio Francario  
elett.te domiciliata in Roma, via Gramsci 24

presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ioffredi che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria difensiva

resistente

OGGETTO:licenziamento

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano riportandosi al rispettivo atto introduttivo, qui da intendersi trascritto in parte qua.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5.5.08 De Michelis Olindo premetteva che:

aveva lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 17.5.82 al 28.6.07 come guardia giurata inquadrata al livello 4° CCNL Istituti di Vigilanza;

il 21.5.07 gli venivano contestati due addebiti disciplinari, relativi a due episodi del 7 e 8 maggio precedente, nei quali aveva aggredito verbalmente, tra gli altri, l'Appuntato <sup>OMISSIS</sup> [REDACTED];

nonostante le giustificazioni addotte veniva licenziato per giusta causa con missiva del 27.6.07 -ricevuta il giorno successivo-.

Adiva dunque il Giudice del Lavoro di Roma affinché venisse accertata l'illegittimità del licenziamento -con conseguente applicazione dell'art.18 S.L.- e lo <sup>OMISSIS</sup> [REDACTED] fosse

condannato al risarcimento dei danni a lui causati.

L'Associazione resistente (nel frattempo sottoposta ad amministrazione straordinaria) si costituiva eccependo l'improseguibilità della domanda e negando nel merito l'avversa pretesa, mentre il ricorrente dava subito atto di rinunciare alla domanda nei confronti dello <sup>045555</sup> ██████████, cui non notificava neanche il ricorso.

Il Giudice, escussi alcuni testi e prodotti vari documenti, svolta la discussione, deliberava infine leggendo in udienza la sentenza che contestualmente depositava.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il De Michelis chiede che venga accertata l'illegittimità del licenziamento e che quindi l'Associazione venga condannata a reintegrarlo in servizio e a corrispondergli la retribuzione di €1.308,22 al mese dal licenziamento alla effettiva reintegra (cfr. conclusioni del ricorso).

Ciò posto, l'eccezione di improcedibilità o improseguibilità delle domande svolta dall'Associazione in amministrazione straordinaria è solo in parte fondata.

Se è vero infatti che anche in tale caso si devono applicare i principi in materia di liquidazione coatta amministrativa *"..va qui ribadito l'indirizzo dei giudici di legittimità, secondo il quale, in caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le*

domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della vis attrattiva del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare (cfr., tra le più recenti, Cass. sez. lav. 23 luglio 2004, 1 giugno 2005 n. 11674, 11 gennaio 2007 n. 398 e S.U. 3 ottobre 2006 n. 141).

Alla stregua di tale orientamento non sono sicuramente improponibili le originarie domande .. di impugnazione del licenziamento collettivo (su cui cfr. Cass. 3 marzo 2003 n. 3129) e di condanna del Consorzio in liquidazione coatta amministrativa alla reintegrazione nel posto di lavoro" (Cass.4547/09, che addirittura ritiene proponibile la domanda del lavoratore di condanna, purché generica, del consorzio al conseguente risarcimento dei danni, mediante pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione

globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione).

Occorre dunque -limitando l'analisi alle questioni dedotte in ricorso- accertare innanzitutto se il licenziamento del De Michelis sia legittimo o meno.

A questo proposito dalle dichiarazioni dello <sup>OMSSAS</sup> ██████████ - sentito ex art.421 in interrogatorio libero, come reso necessario dalle originarie domande, poi rinunziate, del ricorrente- emerge che:

il 7.5.07 entra in stazione il De Michelis <che io non avevo mai visto prima, che dicendomi che non ce l'aveva con me, ha cominciato ad inveire contro l'azienda dicendo che ██████████<sup>OMSSAS</sup> non capiva un cazzo, ██████████<sup>OMSSAS</sup> e ██████████<sup>OMSSAS</sup> neanche capivano un cazzo e aggiungendo: "Io non ce l'ho con te, ma devi farmi un favore, devi andare su e riferire a ██████████<sup>OMSSAS</sup> che domani io sono in sede e tutto ciò che ho detto a te lo riferisco su perché non ho paura di nessuno"; era molto alterato>;

l'8.5.07, dopo che lo ██████████<sup>OMSSAS</sup> aveva avvertito il ██████████<sup>OMSSAS</sup> che il De Michelis sarebbe andato a parlare con lui, <mentre ero in ufficio entra il De Michelis piuttosto alterato, comincia a fare boccacce dicendomi: "per i cazzi tuoi perché hai fatto la spia non sono stato ricevuto su". Il tutto con tono minaccioso..I colleghi hanno trascinato fuori il ricorrente..>.

Anche quindi a voler prestare fede in toto alle

dichiarazioni dello <sup>OMISSIS</sup> [redacted] -che trovano, in relazione però solo all'episodio dell'8, conforto nelle dichiarazioni del <sup>OMISSIS</sup> [redacted] prodotte dalla resistente sub 6) e oggetto di specifica conferma da parte dello stesso, ormai indifferente, in udienza- emerge che tra i due non v'è stata alcuna colluttazione (<non siamo mai entrati in contatto fisico>, <sup>OMISSIS</sup> [redacted]) e che il De Michelis era alterato a seguito del carico di lavoro aumentato per tutti proprio in quei giorni (così lo <sup>OMISSIS</sup> [redacted], cfr. deposizione in fine; ma vedi pure gli altri testi, che evidenziano come il 7 il ricorrente sia intervenuto mentre lo <sup>OMISSIS</sup> [redacted] si preoccupava di alcune chiavi mancanti sottolineando che altri erano i veri problemi sul lavoro, come del resto già rilevato per iscritto da lui stesso nel fax del 29.4.07 in atti).

In un simile contesto non può allora sottacersi neanche che lo stesso <sup>OMISSIS</sup> [redacted] ha partecipato attivamente al diverbio (<anche lo <sup>OMISSIS</sup> [redacted] ha reagito verbalmente>, <sup>OMISSIS</sup> [redacted], <lo <sup>OMISSIS</sup> [redacted] disse: "se non avessi gli occhiali ti avevo già dato un cazzotto in faccia">, <sup>OMISSIS</sup> [redacted], <per fortuna che hai gli occhiali. Sennò ti davo un pugno in faccia>, <sup>OMISSIS</sup> [redacted], che conferma altresì che il 7 <i due si sono un pò attaccati>).

Alla stregua di tali considerazioni emerge allora che il recesso è assolutamente sproporzionato rispetto alla

condotta addebitata: prova ne è che nel CCNL da ultimo prodotto l'art.140 (proprio la disposizione invocata nella lettera di licenziamento) indica tra le mancanze che determinano il licenziamento per giusta causa (o meglio, possono determinare la sanzione massima, giacché è in ogni caso necessario verificare in giudizio l'effettiva gravità in concreto della condotta addebitata, cfr.Cass.1095/07) "il diverbio litigioso seguito da vie di fatto (sottolineatura a cura di chi scrive) *in servizio, anche fra due dipendenti*" - l'altra ipotesi suggerita dalla resistente, ovvero l'insubordinazione verso i superiori, attiene a fattispecie diversa ed estranea al presente processo, ovvero al rifiuto di eseguire gli ordini-.

*n* Il licenziamento è quindi illegittimo: e all'annullamento del recesso dovrebbe seguire l'ordine di reintegra e la condanna al risarcimento del danno.

Vero è però che con provvedimento del 10.12.09 in atti il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha dichiarato l'avvenuta cessazione dell'esercizio dell'impresa facente capo alla Federazione Provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci-Istituto di Vigilanza dell'Urbe ai sensi dell'art.73 D.lgs.270/99, di talché l'ordine di reintegra è ormai inammissibile.

Per quanto attiene poi alla condanna specifica al risarcimento del danno -da parametrare alla retribuzione di

€1.308,22 risultante dalle buste paga in atti e da liquidare al più fino al momento della cessazione dell'impresa- la domanda va dichiarata, come sopra precisato, improseguibile. Le spese infine vengono compensate per metà -in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso- e per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in assenza di notula.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda dichiarata improseguibile, così decide:

**dichiara** illegittimo e annulla il licenziamento intimato al ricorrente il 27.6.07;

**compensa** per metà le spese processuali e **condanna** la parte resistente al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in €1.000 -di cui €10 per spese e €550 per onorari-, oltre Iva e Cpa.

Roma 16.9.10

**IL GIUDICE Dr. Renato Orfanelli**

*[Signature]*  
CANCELLIERE  
Dr.ssa Anna Giorgetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
16 SET, 2010

*[Signature]*  
CANCELLIERE  
Dr.ssa Anna Giorgetti

V° PER AUTENTICA

Roma, il 28 SET. 2010



IL CANCELLIERE C1  
*Rossara Di Stefano*